

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(2013/158/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 specifica che questo deve applicarsi agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire da una data che il Consiglio stabilirà, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.
- (2) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽²⁾, la transizione verso il SIS II inizierà alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.
- (3) Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha adottato le disposizioni di attuazione necessarie, vale a dire la decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione ⁽³⁾, che adotta il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e la decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione ⁽⁴⁾.
- (4) Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006, tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ hanno notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari.
- (5) Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri. I pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i risultati proposti del test il 6 febbraio 2013 e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.
- (6) Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all'N.SIS II degli Stati membri interessati.
- (7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1273/2012, gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ hanno completato con successo i test funzionali SIRENE e i pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i relativi risultati il 15 febbraio 2013.
- (8) Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006, spetta al Consiglio stabilire la data dalla quale il SIS II si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+.
- (9) Vista l'esigenza che il SIS II entri in funzione il prima possibile, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE ⁽⁶⁾ del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante

⁽¹⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.⁽²⁾ GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32.⁽³⁾ GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.⁽⁷⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.⁽⁸⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽²⁾.

- (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (14) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetta alla sua applicazione.
- (15) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis

di Schengen ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (16) La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale dell'Irlanda e del Regno Unito all'acquis di Schengen stabilite, rispettivamente, dalle decisioni 2002/192/CE e 2000/365/CE.
- (17) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dal 9 aprile 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER

⁽¹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.